

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato. Gli offerenti non possono presentare contemporaneamente diverse offerte per lo stesso contratto.

All'atto della trasmissione delle offerte presentate gli Stati membri ne informano la Commissione, menzionando il nome degli offerenti di cui trattasi.

Articolo 5

1. Il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Per i paesi ACP e limitatamente al 30 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

2. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 20 EUR per tonnellata. Questa cauzione viene costituita al momento del rilascio del titolo di esportazione.

L'importo di 20 EUR per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 49 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (1).

Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE)

n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del sesto mese seguente.

Articolo 8

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

Articolo 9

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 10

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.